

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 marzo 2007, ha approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, già approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il 10 ottobre 2006, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato, Leoni, Zanella, Balducci, Francescato e Lion; D'Elia, Villetti, Turci, Bonino, Boselli, Antinucci, Beltrandi, Buemi, Buglio, Capezzzone, Crema, Di Gioia, Mancini, Piazza Angelo, Poretti, Schietroma, Turco, Satta, D'Antona, Orlando Leoluca, Pedrini, Squeglia, Pinotti, Grassi, Tolotti, Samperi, Longhi, Benvenuto, Colucci, Chiaromonte, Attili, Musi, Giachetti, Grillini, Forlani, Cordoni, Fasciani, Bandoli, Piro, Bucchino, De Brasi, Dato, Crisci, Duilio, Ruggeri, Burtone, Cialente, Venier, Franci, Mellano, Baratella, Cancrini, Laratta, Sasso, Servodio, Barani e Del Bue; Mascia, Frias, Russo Franco, Acerbo, Burgio, Cannavò, Cardano, Caruso, Cogodi, De Cristofaro, De Simone, Deiana, Dioguardi, Duranti, Falomi, Farina Daniele, Ferrara, Folena, Forgione, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Iacomino, Khalil, Locatelli, Lombardi, Mantovani, Mungo, Olivieri, Pegolo, Perugia, Provera, Ricci Andrea, Ricci Mario, Rocchi, Siniscalchi, Smeriglio, Sperandio e Zipponi; Piscitello:

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

IL PRESIDENTE